



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

Comune di Fagnano Castello CS	Via Garibaldi
Ufficio	Anagrafe
Responsabile del Servizio :	Avv. Luigi Rinaldo BRUSCO
Orario di apertura al pubblico	Lunedì : 9,00 - 12,30 Martedì : 9,00 - 12,30 / 16,30 - 18,00 Mercoledì : 9,00 - 12,30 Giovedì : 9,00 - 12,30 / 16,30 - 18,00 Venerdì : 9,00 - 12,30 Sabato : CHIUSO
Telefono : 0984/526890	Fax : 0984/526763
<i>ufficio.demografico@comune.fagnanocastello.cs.it</i>	<i>comunefagnanocastelloaffarigenerali@postecert.it</i>

Anagrafe

Leggi principali di riferimento: Legge del 24 dicembre 1954. n. 1228; D.P.R. 30.05.1989 n. 223. Si occupa principalmente della tenuta dei registri (letteralmente registrazione) della popolazione residente nei quali sono registrati tutti i dati relativi alle generalità delle persone che risiedono nel Comune: cognome nome, luogo e data di nascita, professione, stato civile, composizione della famiglia. Gli archivi anagrafici comunicano all'ufficio elettorale tutte le variazioni della popolazione residente che andrà a modificare il corpo elettorale, nonché tutti i cittadini maschi che comporranno i registri di leva. Le iscrizioni anagrafiche avvengono principalmente per nascita, per trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero, per dichiarazione del Giudice competente. Chi è interessato: tutti i cittadini italiani e stranieri che dimorano sul territorio comunale.

Procedimenti tradizionali dell'Ufficio Anagrafe.

Si elencano i principali procedimenti per cui si fa riferimento all'Ufficio Anagrafe:

ATTESTAZIONE AUTENTICITA' FIRMA

L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione, resa dal funzionario incaricato, che la sottoscrizione in calce al documento è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

L'entrata in vigore del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ha notevolmente ridotto l'obbligo di autentica di firma, disponendo che le sottoscrizioni di istanze o dichiarazioni da produrre alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (Enel, Agac, Telecom ecc.) non devono più essere autenticate. E' sufficiente firmare davanti al funzionario dell'ente incaricato a ricevere la pratica o inviate allegando la copia fotostatica di un documento di identità valido.

La legge dispone che i funzionari comunali possano autenticare solo firme apposte su atti (domande, istanze, dichiarazioni) diretti agli organi della pubblica amministrazione, a gestori di pubblici servizi ovvero a privati ma solo al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

Per gli usi il cui fine è a carattere privatistico, occorre rivolgersi ad un notaio.

Le sottoscrizioni delle istanze possono essere autenticate non solo dal funzionario comunale, ma anche dal funzionario dell'ufficio che ha richiesto la documentazione o in qualsiasi comune anche diverso da quello di residenza.

Qualora gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione della sottoscrizione siano redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

MODALITA' DI RICHIESTA

L'interessato deve presentarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe munito di un documento di identità valido.

La firma deve essere apposta in presenza del funzionario incaricato da persona maggiore di età e capace di intendere e volere.



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

Se l'interessato all'autentica è:

- minorenni, la sottoscrizione deve essere effettuata da chi esercita la potestà o dal tutore;
- interdetto o incapace di intendere, la sottoscrizione deve essere effettuata dal tutore;
- analfabeta o impedito fisicamente, è il funzionario incaricato che provvede all'autentica attestando l'impedimento a firmare, senza bisogno di testimoni.

Se la persona è impossibilitata a recarsi presso l'Ufficio Anagrafe è prevista la possibilità, da parte di un agente della Polizia Municipale di recarsi al domicilio del cittadino per raccogliere la firma.

In questo caso un familiare dovrà presentarsi all'Ufficio Anagrafe munito del documento da firmare per sottoscrivere la richiesta. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.

COSTO

In base all'uso per cui si chiede l'autentica di firma essa può essere soggetta all'imposta di bollo.

In questo caso il costo a carico del cittadino ammonta a € 14,62 per marca da bollo oltre ad eventuali diritti di segreteria.

=====

CAMBIO DI RESIDENZA DA ALTRO COMUNE

MODALITA' DI RICHIESTA

Ad avvenuto trasferimento va chiesta all'Ufficio Anagrafe l'iscrizione ai registri dei cittadini residenti.

La richiesta può essere effettuata da un qualsiasi soggetto maggiorenne del nucleo familiare.

L'Ufficio provvederà altresì ad inoltrare i documenti necessari per la trascrizione del cambio di residenza su patente di guida e libretto di circolazione di proprietà.

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE

documento di riconoscimento in corso di validità;

patente di guida ed eventuale libretto di circolazione;

codice fiscale;

per i cittadini stranieri: permesso di soggiorno non scaduto o ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e passaporto.

TEMPI DI RISPOSTA

Iscrizione da stato estero: sette (7) giorni dall'accertamento della Polizia Municipale.

Iscrizione da altro Comune: sette (7) giorni dall'arrivo della certificazione dall'ex Comune di residenza.

Il Ministero dei Trasporti entro 180 giorni trasmetterà al cittadino la convalida dall'avvenuto cambio da apporre su patente e libretto.

COSTO

Non è dovuto nessun contributo.

=====

VARIAZIONE RESIDENZA ALL'INTERNO DEL COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

MODALITA' DI RICHIESTA

La variazione di indirizzo all'interno del territorio comunale si verifica per cambio di via, di numero civico o di numero interno.

La richiesta deve essere presentata quando si è già verificato il trasferimento al nuovo indirizzo e va comunicato l'esatto indirizzo e numero civico.

Ciascun componente maggiorenne della famiglia può rendere le dichiarazioni relative alle variazioni delle posizioni anagrafiche degli altri componenti.

Se si tratta di scissione di nucleo familiare allo stesso indirizzo la dichiarazione deve essere resa da un componente maggiorenne del nucleo che si scinde e sono necessari i seguenti requisiti:

- alloggi distinti con ingresso indipendente, qualora esista relazione di parentela o vincolo affettivo tra i due nuclei che richiedono



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

la scissione;

- anche stesso alloggio qualora non esista relazione di parentela o vincolo affettivo.

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE

Per tutti i componenti la famiglia occorre esibire:

- patente di guida (se posseduta)
- targhe dei veicoli posseduti (auto, motocicli, ciclomotori, rimorchi, ecc.).
- scarica il modulo per l'indicazione della patente e dei veicoli posseduti

Contestualmente al cambio di residenza l'Ufficio Anagrafe avvia la procedura per la variazione di residenza anche sui documenti di circolazione.

Entro sei mesi dalla definizione della pratica l'Ufficio Centrale della Motorizzazione Civile invia, gratuitamente ed a mezzo posta, i tagliandi adesivi da applicare sui documenti a cura del richiedente.

TEMPI

Sette (7) giorni dall'accertamento degli agenti di Polizia Municipale.

Nel caso in cui la richiesta non venga accolta l'Ufficio Anagrafe notificherà al richiedente le motivazioni che hanno condotto a tale decisione.

Contro tale provvedimento può essere presentato ricorso al Prefetto.

Si ricorda che la variazione di indirizzo va comunicata anche a

INPS sede Provinciale,

Poste Italiane,

Agenzia delle Entrate per Codice Fiscale – Partita Iva

Camera di Commercio (se iscritto)

Banca (se possessore di conto corrente o altro).

=====

ADEMPIMENTI RELATIVI AL RILASCIO DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'

MODALITA' DI RICHIESTA

Per ottenere il rilascio della Carta d'Identità (C.I.) occorre avere compiuto 15 anni, essere residenti nel comune o iscritti all'AIRE mentre per i non residenti la C.I. può essere rilasciata previo nulla osta da parte del Comune di residenza.

L'art. 31 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ha portato la validità della carta d'identità da cinque a dieci anni, stabilendo che tale nuovo termine si applica a tutte le carte d'identità rilasciate dal 26 giugno 2003.

Il rinnovo può essere richiesto sei mesi prima della data di scadenza.

Non comporta alcuna variazione sulla C.I. il cambio di residenza, di professione o di stato civile. Tra l'altro quest'ultima indicazione è a richiesta. Nel caso di furto o smarrimento occorre fare denuncia ai carabinieri.

La C.I. può essere valida per l'espatrio nei seguenti paesi europei e del bacino mediterraneo.

Il documento è valido per l'espatrio alle seguenti condizioni:

- a) per i minorenni occorre l'assenso dei genitori o di chi esercita la patria potestà. Se uno dei genitori non firma l'assenso occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare presso la Pretura;
- b) per i maggiorenni la dichiarazione di non trovarsi nelle particolari condizioni che per legge impediscono il rilascio del passaporto. Per gli stranieri residenti la C.I. non può essere valida per l'espatrio e deve essere allegata al permesso di soggiorno.

Nei rapporti con la pubblica amministrazione la C.I. è sostitutiva di tutti i certificati che contengono le informazioni in essa riportate come nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza.

Validità decennale della carta d'identità
(art. 31 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112).

La norma in oggetto ha portato la validità della carta d'identità da cinque a dieci anni, stabilendo che tale nuovo termine si applica a tutte le carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della norma (25 giugno 2008).

Di conseguenza tutte le carte d'identità rilasciate dal 26 giugno 2003 in poi sono automaticamente valide per dieci anni, pertanto l'ufficio non provvederà al rilascio di un nuovo documento in presenza di uno ancora valido.

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

Documento di riconoscimento in corso di validità o in mancanza, due testimoni maggiorenni, non parenti, muniti di documento d'identità. Per i minorenni è sufficiente la presenza di un genitore (per C.I. non valida per l'espatrio).

Tre fotografie recenti formato tessera. Guarda come devono essere le fotografie

Carta d'Identità scaduta in caso di rinnovo.

Attestato di denuncia in caso di furto o smarrimento.

Autorizzazione del Giudice tutelare nel caso previsto.

COSTO

Il rilascio è subordinato al pagamento della somma di € 6,00 di diritto fisso. Salvo casi particolari la C.I. viene rilasciata immediatamente.

Nel caso di rilascio di duplicato per smarrimento o deterioramento il costo è di € 12,00 di diritto fisso.

=====

CERTIFICATI ANAGRAFICI DI STATO CIVILE ED ELETTORALE

MODALITA' DI RICHIESTA

Con l'entrata in vigore dell'autocertificazione (legge Bassanini n. 127/97 e DPR 445/200) il cittadino che possiede una carta d'identità valida non è più tenuto a fare certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato libero. Nel caso fosse necessario ricorrere ad un certificato rilasciato dal Comune, il soggetto interessato o persona contemplata nel certificato stesso, discendente o ascendente o persona conosciuta, può chiedere il documento all'ufficio anagrafe.

Gli estratti di stato civile (nascita, matrimonio, morte) possono essere fatti esclusivamente per eventi avvenuti nel Comune di Fagnano Castello.

Per nascite successive al 31 marzo 2001 gli estratti possono essere fatti nel Comune di registrazione dell'evento.

I certificati sono a richiesta rilasciati in carta libera o competente bollo (vedi documenti esenti) ed hanno valore sei mesi. Possono avere valore anche successivamente se l'utente dichiara in calce al certificato che le informazioni contenute non hanno subito modificazioni.

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE

- marca da bollo da €14,62 nei casi previsti.

TEMPI DI RISPOSTA

Il rilascio è immediato.

=====

CERTIFICATO DI IDENTITA' PERSONALE PER MINORI DI ANNI 15

MODALITA' DI RICHIESTA

Per i minorenni che non abbiano compiuto i 15 anni e non possono quindi avere la carta di identità, è possibile chiedere un certificato di riconoscimento da utilizzare per le attività sportive, per i viaggi all'interno del territorio nazionale o altro.

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE

- 1) una fotografia recente formato tessera
- 2) documento di identità del genitore o di chi ne fa le veci.

=====

CERTIFICATO PER L'ESPATRIO DI MINORI ANNI 15

MODALITA' DI RICHIESTA

Per ottenere il Certificato di nascita che abilita i minori di anni 15 all'espatrio in alcuni paesi entrambi i genitori devono sottoscrivere, presso la locale anagrafe, l'atto di assenso per l'espatrio.

In caso di separazione o divorzio dei genitori in mancanza della sottoscrizione di uno dei due genitori è necessaria l'autorizzazione del Giudice tutelare presso il Tribunale competente per territorio.

Il certificato di nascita viene poi inoltrato alla locale Questura, ufficio passaporti, per la convalida del documento.

Per i minori di 10 anni il documento abilita all'espatrio purché accompagnato da un genitore o dalla persona appositamente designata il cui nominativo deve essere indicato sulla domanda.



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

Per i minori con più di 10 anni non occorre indicare nessun adulto.

Il Certificato di nascita per l'espatrio di minori di anni 15 vale cinque (5) anni e scade comunque al compimento del 15° anno d'età.

Al momento della richiesta devono essere presenti:

- 1) i genitori
- 2) il figlio per cui è richiesto il certificato

Paesi europei e del bacino mediterraneo dove è possibile viaggiare con il certificato di identità personale per minori di anni 15.

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE

una fotografia;

l'assenso dei genitori o l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

=====

CODICE FISCALE - TESSERA SANITARIA

MODALITA' DI RICHIESTA

L'Agenzia delle Entrate è l'unico ente che può rilasciare il codice fiscale.

Con l'emanazione dei decreti attuativi della legge 326/2003 la Tessera Sanitaria sostituisce il tesserino di codice fiscale.

L'Agenzia delle Entrate provvede alla spedizione a casa di tutti i cittadini italiani e di quelli stranieri in regola con il permesso di soggiorno della nuova tessera sanitaria che sostituisce il vecchio tesserino del Codice Fiscale.

Qualora fossero contenute inesattezze occorre segnalarle all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio (per Fagnano C.Ilo la sede di Cosenza).

I neonati hanno l'assegnazione del numero di codice fiscale cartaceo presso l'Anagrafe al momento dell'iscrizione nel registro dei residenti.

In caso di furto, smarrimento o distruzione è possibile richiedere un duplicato direttamente all'Agenzia delle Entrate, tramite il sito <http://www.agenziaentrate.it> o telefonicamente chiamando il n°848 800333 .

La richiesta presso l'Agenzia delle Entrate deve essere presentata dall'interessato o da persona delegata (per iscritto). Per i minori è sufficiente la presenza di un genitore.

N.B. Nel caso di richiesta via Internet di duplicato di codice fiscale viene spedita la Tessera sanitaria se il cittadino è già assistito, il tesserino di codice fiscale se non ha ancora ricevuto la tessera sanitaria.

=====

ESENZIONE MARCA DA BOLLO

DPR 642/72 - allegato B

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto (8) (8/a)

1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.
2. Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni (8).
3. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato (8).
4. Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto.
5. Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

Verbali, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.

Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.

Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione (8/b).

Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime.

Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (8/c).

6. Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, la esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (8).

7. Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonché le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SpA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente (8/d).

Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.

Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive (8).

8. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.

Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.

Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.

8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza (8/e).

9. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.

Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

stranieri.

Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione (9).

10. Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.

11. Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.

Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso (9).

12. Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.

Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:

- 1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;
- 2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
- 3) in materia di pensioni dirette o di reversibilità;
- 4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.

Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.

Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.

Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze (9).

13. Atti della procura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 15, D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.

13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti (9/a).

14. Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.

Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.

Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

benessere all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione.

Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.

Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE (10).

16. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (10).

17. Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.

18. Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti.

Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:

a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;

b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare;

c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;

d) per gli indigenti (10).

19. Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.

20. [Atti, documenti e registri relativi alle operazioni delle società cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale effettivamente versato non superiore a lire 50 milioni e a lire 100 milioni.

Per le società cooperative per case popolari ed economiche tale limite è di L. 1.000.000.000.

Nota: L'esenzione è applicabile quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che gli enti contemplati nel presente articolo siano retti, in conformità dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, dai principi e dalla disciplina della mutualità;

b) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori;

c) che gli atti, documenti e registri siano previsti dai rispettivi statuti, non concernano rivendite a terzi o attività di mera mediazione e non si riferiscano - fatta eccezione per le cooperative per case popolari ed economiche o per appalti di lavori pubblici sottoposte al controllo dei Ministeri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale - a negozi giuridici di valore superiore a venti volte il capitale sociale effettivamente versato;

d) che gli atti, documenti e registri siano posti in essere nel decennio dalla costituzione, salvo che si tratti di contratti di assegnazione o di mutuo individuale di soci di società cooperative edilizie per case economiche e popolari a contributo statale, nonché per gli atti diretti o relativi all'acquisto di abitazioni da parte degli stessi soci.

La detta esenzione non si applica agli assegni bancari, alle cambiali ed ai libretti di risparmio.



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

Per le cooperative agricole ed edilizie l'esenzione non si estende alle retrocessioni volontarie dei beni già assegnati ai soci né alle assegnazioni ad altri soci di beni già comunque precedentemente assegnati] (10) (10/a).

21. Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.

Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.

21-bis. Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero prestiti da altre disposizioni legislative in materia (11).

22. Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione.

23. Testamenti di qualunque forma redatti e schede di testamenti segreti.

24. Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonché domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti (10).

25. Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art. 2161 del codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti (12).

26. Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato (12).

27. Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari, trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere (12).

27-bis. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (13).

27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o patiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari (14).

(8) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(8/a) Vedi, anche, l'art. 7, comma 5, L. 29 dicembre 1990, n. 405, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(8) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(8) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

(8/b) Comma così modificato dall'art. 55, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(8/c) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), a decorrere dal 1° gennaio 1973, a norma dell'art. 29 del decreto stesso.

(8) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(8/d) Capoverso così modificato prima dall'art. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, poi dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, dall'art. 6, L. 8 maggio 1998, n. 146, riportata alla stessa voce ed infine dall'art. 33, comma 4, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(8) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed infine dall'art. 33, comma 4, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(8/e) Articolo aggiunto dall'art. 33, comma 4, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(9) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(9) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(9) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(9/a) Articolo aggiunto dall'art. 33, comma 4, lett. c), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(10) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359). Il n. 15 è stato successivamente così sostituito dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428, riportata alla voce Comunità europee.

(10) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359). Il n. 15 è stato successivamente così sostituito dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428, riportata alla voce Comunità europee.

(10) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359). Il n. 15 è stato successivamente così sostituito dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428, riportata alla voce Comunità europee.

(10) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359). Il n. 15 è stato successivamente così sostituito dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428, riportata alla voce Comunità europee.

(10/a) Numero abrogato dall'art. 66, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

(11) Numero aggiunto dall'art. 7-bis, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746. Il presente numero era stato modificato dal comma 5 dell'art.



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

4, D.L. 25 gennaio 2002, n. 4 non convertito in legge.

(10) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359). Il n. 15 è stato successivamente così sostituito dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428, riportata alla voce Comunità europee.

(12) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(12) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(12) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(13) Articolo aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Il presente numero 27-bis è stato successivamente così modificato dall'art. 90, comma 6, L. 27 dicembre 2002, n. 289; in precedenza era stato, inoltre, modificato dall'art. 6, comma 6, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.

(14) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 3 giugno 1999, n. 157, riportata alla voce Partiti politici.